

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA BANCA DELLE ORE PERSONALE DEL COMPARTO		
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Gennaio 2025	Pag.1 di

Indice

Art. 1	Finalità
Art. 2	Adesione e recesso
Art. 3	Conto individuale
Art. 4	Pagamento delle maggiorazioni
Art. 5	Modalità di fruizione
Art. 6	Pagamento delle maggiorazioni

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA BANCA DELLE ORE PERSONALE DEL COMPARTO		
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Gennaio 2025	Pag.1 di

Art.1 Finalità

Al fine di consentire ai lavoratori di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare in modo retribuito o come permessi compensativi, anche allo scopo di favorire il contemperamento delle esigenze di vita e di lavoro, è istituita presso l’Azienda ULSS n. 8 la Banca delle ore del personale del Comparto, ai sensi dell’art. 48 del CCNL 02.11.2022.

L’istituto prevede la possibilità per il lavoratore di attivare un conto individuale nel quale far confluire le ore di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate dal proprio responsabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 47 e ferma restando la disciplina contrattualmente prevista per il lavoro straordinario.

Nel conto individuale non confluiscano le ore prestate in “chiamata per assenza improvvisa” (da gennaio 2025 timbrate con cod. 12) che continuano a seguire la disciplina applicata in Azienda.

Art. 2 Adesione e recesso

L’adesione alla Banca delle ore avviene su richiesta del dipendente assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, tramite apposita sezione presente nell’Angolo del dipendente. L’adesione deve essere compilata entro il 15 novembre, con validità dal 01 gennaio dell’anno successivo e fino ad eventuale revoca.

E’ possibile recedere dalla Banca delle ore in qualunque momento tramite Angolo del dipendente.

Il recesso decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo, le ore accantonate nel conto individuale possono essere richieste in pagamento o recuperate secondo quanto previsto all’art. 5.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore potranno essere recuperate, al di fuori del periodo di preavviso, prima dell’interruzione del servizio e compatibilmente con le esigenze organizzative. Eventuali rimanenze verranno riconosciute economicamente con le competenze di fine rapporto.

Non possono aderire alla banca delle ore i titolari di incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media ed elevata.

Art. 3 Conto individuale

Ogni anno, indicativamente entro il mese di gennaio, sulla base del numero di adesioni e delle risorse disponibili, l’Azienda comunicherà il numero massimo di ore di lavoro straordinario o supplementare (debitamente autorizzate e non ancora retribuite) che potranno confluire nel conto individuale, ferma restando l’attuale modalità di chiusura del cartellino.

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA BANCA DELLE ORE PERSONALE DEL COMPARTO		
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Gennaio 2025	Pag.1 di

Art. 4. Pagamento delle maggiorazioni

Le maggiorazioni, nella misura definita dal CCNL, verranno liquidate mensilmente con una dilazione di due mesi rispetto alla mensilità di riferimento, in considerazione della necessità di chiusura del cartellino (pertanto a marzo si pagano le maggiorazioni di gennaio, ad aprile le maggiorazioni di febbraio ecc.).

Art. 5 Modalità di fruizione

Il pagamento delle ore accantonate (al netto delle maggiorazioni già corrisposte) può essere richiesto tramite Angolo del dipendente entro il 15 novembre dell'anno di riferimento. La richiesta può essere anche relativa ad una quota parziale delle ore presenti nel conto individuale. Il pagamento verrà effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

Le ore non richieste in pagamento possono essere recuperate come riposi compensativi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di accantonamento.

I riposi compensativi sono concordati con il responsabile di servizio/coordinatore e richiesti con l'anticipo necessario alla predisposizione della turnistica, ferma restando l'esigenza di garantire la regolare funzionalità del Servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero di lavoratori contemporaneamente autorizzati. L'eventuale differimento, ferme restando le preminenti esigenze di servizio, è concordato tra il responsabile del servizio/coordinatore ed il dipendente. Il responsabile di servizio/coordinatore dovrà garantire l'equa distribuzione e la rotazione dei recuperi tra i dipendenti. La fruizione delle ore accantonate come riposi compensativi non deve influire sul godimento delle ferie maturate.

Qualora alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di accantonamento siano presenti ore nel conto individuale del dipendente, le stesse verranno liquidate d'ufficio indicativamente entro il successivo bimestre.

Art. 6 Norme di prima applicazione

In prima applicazione, con riferimento al solo esercizio 2025, i dipendenti possono aderire all'istituto della Banca delle ore tramite Angolo del dipendente fino al 28 febbraio 2025.

L'adesione consentirà di far confluire nel conto individuale le ore di lavoro straordinario e supplementare (debitamente autorizzate e non già retribuite) effettuate dal 1° gennaio 2025.

L'Azienda, sulla base del numero di adesioni e delle risorse a disposizione, indicativamente entro il mese di marzo darà comunicazione ai dipendenti aderenti del numero di ore che potranno confluire nel conto individuale.

L'esercizio 2025 è da considerarsi sperimentale rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento che potranno pertanto essere riviste sulla base degli effetti della loro applicazione.